



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 29/11/2022**

L'anno **2022**, il giorno **29**, del mese di **Novembre**, alle ore **20:00**, presso la Sala Consiliare di Villa Malfatti Rina in Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ULTRAJAM A.P.S..

Assume la **Presidenza dell'Assemblea**, su nomina unanime dei soci intervenuti, la **Sig.ra Lago Rosanna** nella sua qualità di Vice Presidente dell'Associazione. I soci intervenuti nominano all'unanimità **Segretario Verbalizzante** il **Sig. Michele Toniolo** nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso personale a tutti i soci a mezzo mail del 16/11/2022 e verificato che la seduta in prima convocazione risulta andata deserta, dà atto che:

- n. 24... soci sono presenti;
- n. 7... soci hanno trasmesso delega;
- per un totale di n. 31... su n. 32... soci dell'Associazione.

(vedasi Scheda Presenze allegata al presente verbale "Allegato Sub. A" a farne parte integrante e sostanziale).

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Presidente dell'Assemblea **dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita** nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di **seconda convocazione** per la discussione e la deliberazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. MODIFICA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
2. VARIE ED EVENTUALI.

Discussione e deliberazioni:

1. Primo punto all'ordine del giorno: MODIFICA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. Dopo opportuna discussione ed illustrazione nel merito, verificate puntualmente le modifiche da apportare allo Statuto, i **soci deliberano** con il voto favorevole di n. 31 voti espressi, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, di **approvare lo Statuto dell'Associazione modificato** ("Allegato Sub. B" al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale). L'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo in carica di provvedere al disbrigo di tutte le formalità conseguenti alla modifica dello Statuto dell'Associazione.
2. Secondo punto all'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI. Non emergono ulteriori argomenti da discutere e deliberare.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, **il Presidente**, ringraziando i soci intervenuti, **dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:33** previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Toniolo Michele

Il Presidente

Lago Rosanna

FACCIA IN BIANCO

gest



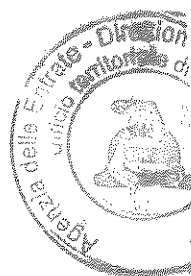
ALLEGATO SUB. 5 AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DEL 29/11/2022

| N. | COGNOME - NOME            | PRESENTE | DELEGA | FIRMA PRESENZA SOCIO O DELEGATO |
|----|---------------------------|----------|--------|---------------------------------|
| 1  | BIASI MARA                | X        |        | Mara Biasi                      |
| 2  | CAMPALANI CARLA           | X        |        | Carla Campalani                 |
| 3  | CASELLA PAOLA             | X        |        | Paola Casella                   |
| 4  | CHINELLO MONICA           | X        |        | Monica Chinello                 |
| 5  | COLLOREDO ANDREA          | X        |        | Andrea Colloredo                |
| 6  | CREMASCO ROBERTA          |          |        | ASSENTE                         |
| 7  | DALLA VALLE DANIELA       | X        | X      | Dalla Valle Daniele             |
| 8  | FAVARIN SILVIA            |          | X      | Dalla Valle Daniela             |
| 9  | FAVERO GIOIA              |          |        | Favero Gioia                    |
| 10 | FUGAZZA LAURA             | X        |        | Favero Gioia                    |
| 11 | LAGO ROSANNA              | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 12 | LAGO SERENA               | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 13 | LUNARDON GIOVANNI         | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 14 | MANFRON OSCAR             | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 15 | MIATELLO VALENTINA        | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 16 | MOSCHIN PAOLO             | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 17 | PASINATO FRANCESCA        |          | X      | Dalla Valle Daniele             |
| 18 | PASINATO MARIA            | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 19 | PETTENUZZO NICOLETTA      | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 20 | PIEROBON GIANNI           | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 21 | RAIMONDI DENISA           | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 22 | SALTARIN GIANNA           | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 23 | SANDRI ENRICO             |          | X      | Dalla Valle Daniele             |
| 24 | SCALCO GIULIA             | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 25 | SERAFINI ELISA            | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 26 | SIMIONI GIORGIA           | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 27 | TONIOLO AGATA (MINORENNE) |          | X      | Dalla Valle Daniele             |
| 28 | TONIOLO ALESSIO           | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 29 | TONIOLO MICHELE           | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 30 | TORRESIN ROBERTA          | X        |        | Dalla Valle Daniele             |
| 31 | VIALE DEBORAH             |          | X      | Dalla Valle Daniele             |
| 32 | ZAMBON ADAMO              |          | X      | Dalla Valle Daniele             |

*[Handwritten signature]*

PACCIATA IN BIANCO

*[Signature]*



# ULTRAJAM A.P.S.



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

(REDATTO IN CONFORMITÀ AL D.LGS 117/2017)

*Allegato Sub. B al Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29/11/2022*

## Indice generale

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Art. 1. Costituzione, sede, domicilio e durata   | 3  |
| Art. 2 – Scopi, finalità e attività              | 3  |
| Art. 3 – Tipologie Associati                     | 4  |
| Art. 4 – Ammissione Associati Ordinari           | 5  |
| Art. 5 – Diritti Associati                       | 5  |
| Art. 6 – Obblighi Associati                      | 5  |
| Art. 7 – Scioglimento del rapporto associativo   | 5  |
| Art. 8 – Organi                                  | 6  |
| Art. 9 – Assemblea                               | 6  |
| Art. 10 – Competenze Assemblea                   | 6  |
| Art. 11 – Quorum Assemblea                       | 7  |
| Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea            | 7  |
| Art. 13 – Consiglio Direttivo                    | 8  |
| Art. 14 – Presidente                             | 8  |
| Art. 15 – Vice Presidente                        | 9  |
| Art. 16 – Segretario                             | 9  |
| Art. 17 – Tesoriere                              | 9  |
| Art. 18 – Organo di Controllo                    | 10 |
| Art. 19 – Revisore Legale dei Conti              | 10 |
| Art. 20 – Maestro del Coro e Direttore Artistico | 10 |
| Art. 21 – Cariche associative                    | 11 |
| Art. 22 – Patrimonio                             | 11 |
| Art. 23 – Divieto distribuzione utili            | 11 |
| Art. 24 – Risorse economiche                     | 11 |
| Art. 25 – Bilanci                                | 12 |
| Art. 26 – Libri                                  | 12 |
| Art. 27 – Volontari e Lavoratori                 | 12 |
| Art. 28 – Collegio arbitrale                     | 13 |
| Art. 29 – Informativa sociale                    | 14 |
| Art. 30 – Scioglimento Associazione              | 14 |
| Art. 31 – Rinvio                                 | 14 |



*[Handwritten signature]*

## **Art. 1. Costituzione, sede, domicilio e durata**

È costituita, a norma di legge, con sede in Cittadella, Via Borgo Padova n. 164/C, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "**ULTRAJAM A.P.S.**" da ora in avanti denominata "Associazione" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale e del domicilio nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Art. 2 – Scopi, finalità e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

### **FINALITÀ**

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

1. valorizzare la dimensione dell'incontro, della conoscenza reciproca e del dialogo, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile dei propri soci;
2. favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché le attività di interesse sociale con finalità educative;
3. ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale Veneto e Italiano;
4. promuovere la diffusione della musica Spiritual, Gospel e Internazionale;
5. favorire la diffusione, lo studio e la pratica delle arti musicali, corali, teatrali e coreutiche contribuendo allo sviluppo socio-culturale degli associati;
6. favorire la conoscenza, la formazione e l'esercizio delle attività tecniche di supporto agli spettacoli.

### **ATTIVITÀ**

Per il raggiungimento delle finalità, l'Associazione, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di svolgere le seguenti attività:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. U), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività si concretizzano nelle seguenti azioni:

- a. promozione e gestione di iniziative ritenute idonee al raggiungimento delle finalità sociali;
- b. partecipazione a manifestazioni che favoriscano l'incremento e l'elevazione delle arti

- musicali;
- c. organizzazione di eventi musicali come concerti, rassegne, concorsi, ecc;
  - d. cooperazioni con altre realtà musicali e con quanti altri si occupano di musica e cultura generale;
  - e. promozione di eventi culturali creando, anche con l'ausilio di nuove tecnologie, spazi di confronto e scambio con altre realtà;
  - f. proposte ad Enti Pubblici e non, per promuovere le attività di cui al presente articolo;
  - g. organizzazione e gestione, anche attraverso collaborazioni con professionisti qualificati esterni all'associazione, di corsi di musica sia a carattere individuale che d'insieme.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non ammette alcuna forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

### **Art. 3 – Associati**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: **Ordinari e Onorari**:

sono **Associati Ordinari** coloro che, dopo aver presentato domanda di ammissione, vengono ammessi con ratifica espressa del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 4;

sono **Associati Onorari** coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione condividendone le finalità. I nominativi degli Associati Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati che con votazione espressa ne approva la loro ammissione.

#### **Art. 4 – Ammissione Associati Ordinari**

Per l'ammissione all'Associazione è necessario che gli aspiranti associati, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, indicazione circa l'appartenenza ad altre associazioni con stesse finalità e attività, autorizzazione alla pubblicazione delle foto e materiale audiovisivo ripreso durante le attività dell'associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. È compito del Consiglio Direttivo, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea, la quale, alla prima seduta utile, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **Art. 5 – Diritti degli Associati**

Gli Associati hanno diritto:

- a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa con validità di un anno accademico;
- di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione;
- di intervenire con diritto di voto nelle assemblee;
- di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta con preavviso di almeno 5 giorni.

#### **Art. 6 – Obblighi degli Associati**

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e delle quote mensili in relazione alle attività svolte. Le stesse saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli Associati sono tenuti altresì all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

#### **Art. 7 – Scioglimento del rapporto associativo**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare successivamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno accademico in corso, purché sia fatta con preavviso di almeno 3 mesi.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- quando si rendano morosi del pagamento della quota sociale annuale e delle quote mensili senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Le esclusioni sono decise, dal Consiglio Direttivo con successiva comunicazione scritta all'interessato, anche tramite e-mail. Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote sociali annuali e la/le quote mensili non versate. Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, alla prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.

### **Art. 8 – Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione;
- il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
- l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.



### **Art. 9 – Assemblea**

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati. È presieduta dal Presidente. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima dell'Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

### **Art. 10 – Competenze Assemblea**

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- delibera circa l'accoglimento o meno di ricorsi circa lo scioglimento del rapporto associativo dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- revoca gli organi sociali con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- delibera sulle materie per cui è stata convocata;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

#### **Art. 11 – Quorum Assemblea**

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega. In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse. In particolare, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri e il Presidente non hanno diritto al voto.

#### **Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea**

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di un Associato. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. I genitori rappresentanti di minori non possono essere delegati al voto da altri associati in quanto privi dello status di socio.

### Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 o 7 Consiglieri eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 anni. I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 volte consecutive. In caso di dimissioni di un Consigliere l'Assemblea procederà, nella prima assemblea utile, con la surroga con il primo dei non eletti ratificandone con delibera specifica la carica. Qualora non vi fossero disponibili nominativi di non eletti, l'Assemblea procede alla votazione del consigliere per la copertura della carica vacante. Le dimissioni contemporanee di 3 consiglieri comporta automaticamente il decadimento dalla carica del Consiglio Direttivo e del Presidente con previsione di nuove elezioni entro i 15 giorni successivi.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere secondo i principi generali dello Statuto e della normativa di settore. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina l'ammontare delle quote sociali annuali e delle quote mensili;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa e allo sviluppo della stessa;
- nomina, sentita preventivamente l'Assemblea, il Maestro del Coro e ne propone alla stessa la revoca per comprovati motivi organizzativi o disciplinari;
- nomina, qualora richiesto dal Maestro del Coro e su sua proposta, un direttore artistico;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

#### **Art. 14 – Presidente**

Il Presidente è nominato nella prima adunanza del Consiglio Direttivo in seno ai suoi componenti.

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria.

#### **Art. 15 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato nella prima adunanza del Consiglio Direttivo in seno ai suoi componenti.

Coadiuvava il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ordinarie. Sostituisce il Presidente svolgendo le funzioni di vicario in caso di assenza o lontananza ovvero in caso di rinuncia o di impedimento, sia temporaneo che definitivo.

#### **Art. 16 – Segretario**

Il Segretario è nominato nella prima adunanza del Consiglio Direttivo in seno ai suoi componenti.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza ovvero in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo.

#### **Art. 17 – Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato nella prima adunanza del Consiglio Direttivo in seno ai suoi componenti.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.



#### **Art. 18 – Organo di Controllo**

Qualora siano superati i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 19 – Revisore Legale dei Conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

#### **Art. 20 – Maestro del Coro e Direttore Artistico**

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso. Il Maestro del Coro è Direttore Artistico dell'Associazione, curandone le scelte artistiche, assecondando, ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi. Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni e individua i solisti. È sua



facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi. Il Maestro del Coro esprime per iscritto al termine dei 3 mesi di prova il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari. È facoltà del Maestro del Coro, all'occorrenza, inserire elementi estranei all'Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome dell'Associazione stessa. È facoltà del Maestro del Coro, qualora ne ravvisasse la necessità, proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

#### **Art. 21 – Cariche associative**

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. È ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12. È ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi Art. 13).

#### **Art. 22 – Patrimonio**

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 23 – Divieto distribuzione utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 24 – Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del Terzo Settore.

## **Art. 25 – Bilanci**

Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce. I progetti di bilancio devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. Alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

## **Art. 26 – Libri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 5 giorni.

## **Art. 27 – Volontari e Lavoratori**

### **VOLONTARI**

Sono volontari gli associati ordinari oppure le persone esterne all'associazione che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio



o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro i quali prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non iscritti nel registro volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.



### Art. 28 – Collegio arbitrale

Tutte le controversie tra i soci e l'associazione o tra i soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie in relazione alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte dell'associazione, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale viene istituito caso per caso con la seguente procedura: ognuna delle parti nomina un arbitro; successivamente i due arbitri designano il terzo arbitro, il quale presiederà il collegio. La sede del collegio viene determinata dalla maggioranza degli arbitri. Entrambe le parti sono tenute, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a rendere noto alla controparte - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - la dichiarazione incondizionata di accettazione firmata dall'arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la controparte non provvederà a sua volta alla designazione del suo arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l'arbitro sarà designato dall'assessore provinciale al turismo. Qualora i due arbitri non dovessero trovare un accordo entro 10 giorni in ordine alla scelta del terzo arbitro quale presidente del collegio, e se entro lo stesso termine il suo nome non venisse comunicato alle controparti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, sarà anche in questo caso l'assessore provinciale al turismo a designarlo. La firma della nota suindicata da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione.

Gli arbitri devono decidere entro novanta giorni. Non è richiesta nessuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento. Avverso la pronuncia degli arbitri non può essere proposta opposizione, salvo il caso previsto dall'art. 8, terzo comma.

#### Art. 29 – Informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### Art. 30 – Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

#### Art. 31 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Registrato a Padova il 12 GENNAIO 2023  
N. 35 Serie 3  
versati Euro ESENTI

Il Funzionario addetto (\*)  
Nicoletta MANCONATO

(\*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saracca"